



Progress
Assicurazioni Spa Gruppo Middlesea

POLIZZA IMBARCAZIONI DA DIPORTO

**CONDIZIONI GENERALI
DI ASSICURAZIONE**

- Definizioni pag. 3
- Norme che regolano l'assicurazione in generale pag. 4
- Norme che regolano l'assicurazione dei danni all'imbarcazione pag. 5
- Garanzie Aggiuntive pag. 9
- Norme che regolano l'assicurazione in generale infortuni pag. 10
- Norme che regolano l'assicurazione infortuni pag. 10
- Servizio Assistenza pag. 13

PROGRESS ASSICURAZIONI S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:
90143 Palermo – Piazza Alberico Gentili, 3
Tel. 091.6257900 PBX
Fax 091.6259351

R.E.A. di Palermo n. 88736 - Capitale Sociale E 9.000.000,00
Registro Imprese di Palermo - C.F./P. IVA 00675700827



Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con decreto del Ministero dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato del 12-3-82 pubblicato nella G.U.R.I. n. 76 del 18-3-82

Le presenti condizioni Generali di Assicurazione Mod. I.D./02, sono depositate presso lo studio del Notaio M. Orlando.

Alle sottoindicate denominazioni si attribuisce il seguente significato:

1. Apparato motore:	il motore propulsore con il relativo equipaggiamento elettrico ed impianti accessori, il riduttore, l'invertitore, la linea d'asse o il piede poppiero, l'elica, i macchinari e gli impianti per i servizi ausiliari di bordo.
2. Assicurato:	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
3. Assicurazione:	il contratto di assicurazione.
4. Contraente:	il soggetto che stipula l'assicurazione, il quale può identificarsi con l'Assicurato.
5. Esplosione:	lo sviluppo di gas o di vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
6. Imbarcazione da diporto:	la costruzione destinata alla navigazione da diporto, sia essa nave da diporto, imbarcazione da diporto o natante da diporto come definita dalla legge 11 febbraio 1971, n. 50 e successive modificazioni.
7. Impianto elettrico:	le batterie, le macchine e le apparecchiature elettriche, i quadri, i dispositivi di protezione ed i cavi.
8. Incendio:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
9. Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
10. Nodo:	l'unità di misura della velocità in mare corrispondente ad un miglio nautico per ora.
11. Polizza:	il documento che prova l'assicurazione.
12. Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società.
13. Quadrante:	la quarta parte (angolo 90 gradi) della rosa dei venti.
14. Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro.
15. Scoppio:	il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, non dovuto ad esplosione.
16. Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
17. Società:	l'impresa assicuratrice.

(COMUNI A TUTTE LE SEZIONI)

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.

Art. 2 - Durata ed efficacia dell'assicurazione - Pagamento del premio - L'assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio e non è tacitamente rinnovabile. Essa, ferma in ogni caso la scadenza indicata in polizza, decorre dalle ore 24 del giorno in cui è stato effettuato il pagamento del premio dovuto.

Il premio deve essere pagato in un'unica soluzione presso la sede della Società o dell'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.

Art. 3 - Alienazione dell'imbarcazione - In caso di trasferimento di proprietà dell'imbarcazione da diporto a qualsiasi titolo, l'assicurazione cessa dalla data del

trasferimento stesso, a meno che la Società abbia dato il consenso per iscritto al trasferimento del contratto su altra imbarcazione da diporto di proprietà dell'Assicurato previo conguaglio del premio oppure alla cessione del contratto al nuovo acquirente. In caso di trasferimento di proprietà non seguito da trasferimento o da cessione del presente contratto, si procederà alla restituzione del solo premio (al netto di accessori e di imposta) relativo al periodo di assicurazione non goduto.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione - Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Oneri fiscali - Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 6 - Legge regolatrice del contratto e giurisdizione - La polizza è regolata dalla legge italiana. Tutte le controversie relative alla polizza sono soggette alla giurisdizione italiana.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI ALL'IMBARCAZIONE

Art. 7 - Oggetto assicurato - L'imbarcazione da diporto è costituita da scafo, apparato motore, impianto elettrico, alberi, manovre fisse e correnti, dotazioni standard di vele (un fiocco e/o un genoa ed una randa per ciascun albero), mobilio fisso, provviste ordinarie, dotazioni di sicurezza ed altre attrezzature e strumenti per la navigazione previsti da norme di legge e regolamenti - *partita a) «corpo»*.

L'imbarcazione da diporto comprende anche i seguenti altri beni purchè ne siano indicate in polizza le somme assicurate:

- attrezzature, equipaggiamenti e strumenti per la navigazione non previsti da norme di legge e da regolamenti; apparecchi audio e audiovisivi stabilmente fissati all'imbarcazione - *partita b) «dotazioni»*;
- vele supplementari rispetto a quelle standard di cui al primo comma - *partita c) «vele extra»*;
- battelli di servizio e loro motori - *partita d) «battelli e/o motori di servizio»*.

L'imbarcazione da diporto non comprende:

- indumenti ed oggetti di uso personale, bauli, valigie e borse, apparecchiature fotografiche e da ripresa;
- attrezzature da pesca e da immersione subacquea;
- documenti, denaro, titoli di credito, gioielli ed oggetti in materiale prezioso;
- oggetti d'arte e di antiquariato.

Art. 8 - Somma assicurata - La somma assicurata è quella indicata nel frontespizio.

Nel caso di mancata indicazione partitaria dei valori, la somma assicurata si intende riferita soltanto alla *partita a) - «corpo»*, salvo che sia provata, alla data del sinistro, la preesistenza degli oggetti di cui alle partite b), c), d). Agli effetti dell'art. 515 del Codice della Navigazione i valori dichiarati in polizza dal Contraente non equivalgono a stima.

Art. 9 - Limiti di operatività - La garanzia è operante a condizione che l'imbarcazione da diporto sia usata a scopi sportivi (non agonistici) o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro:

- a) entro i seguenti limiti geografici:
- in acqua: nel Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonchè nelle acque interne dei Paesi europei;

- a terra: nei Paesi bagnati dalle predette acque, sia marine che interne;

b) durante:

- la navigazione o la giacenza in acqua con persone a bordo;
- le operazioni di rimorchio per prestare assistenza o salvataggio e quando rimorchiata per necessità;
- la giacenza senza persone a bordo:
 - ♦ in porto,
 - ♦ in acque marine protette da venti e dal movimento ondoso per almeno tre quadranti (cioè quando vi sia riparo per almeno 270 gradi di bussola) ed in acque interne,
 - ♦ a terra;
- l'alaggio, il varo e la movimentazione a terra nell'ambito degli approdi, dei porti, dei cantieri e dei rimessaggi, effettuati con mezzi idonei;
- l'ordinaria manutenzione e le riparazioni di danni a carico della Società;

c) purchè l'imbarcazione ed il comandante e/o conducente siano in regola con le leggi, i regolamenti e le disposizioni in vigore.

Qualora l'assicurazione sia stata stipulata nella forma di garanzia «A» e l'imbarcazione navighi in un periodo diverso da quello convenuto per la navigazione riportato sul frontespizio di polizza, l'assicurazione resterà operante nei limiti della garanzia «B».

Art.10 - Rischi assicurati - La Società assicura i danni materiali e diretti subiti dall'imbarcazione da diporto descritta in polizza in base alla forma di garanzia convenuta e richiamata nel frontespizio.

«A» (garanzia massima) - La **Perdita Totale** è risarcibile in seguito a qualsiasi avvenimento.

Si ha la Perdita Totale quando in conseguenza di un unico sinistro:

- a) è perduto il «corpo», dell'imbarcazione (*partita a) «corpo»*) e le altre partite assicurate esistenti a bordo in quel momento;
- b) l'imbarcazione è divenuta assolutamente inabile alla navigazione e non riparabile, ovvero quando mancano sul posto i mezzi di riparazione necessari nè l'imbarcazione può, anche mediante alleggerimento o rimorchio, recarsi in altro posto ove siano tali mezzi, nè procurarseli facendone richiesta altrove;
- c) l'imbarcazione si presume perita ai sensi dell'art. 162 del Codice della Navigazione;

SEZIONE DANNI ALL'IMBARCAZIONE

d) l'ammontare totale delle spese per la riparazione dei danni materiali subiti dall'imbarcazione raggiunge il valore commerciale dell'imbarcazione stessa al momento del sinistro.

L'assicurazione dei **Danni Parziali** è prestata ai seguenti termini:

- a) i danni allo scafo e ad altre parti dell'imbarcazione non menzionate ai successivi punti b), c), e d) sono risarcibili in conseguenza di qualsiasi avvenimento;
- b) i danni all'apparato motore ed all'impianto elettrico sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto e collisione, ovvero di affondamento, sommersione o allagamento dell'imbarcazione causati da movimento ondoso per cattivo tempo;
- c) i danni alle vele risarcibili in quanto siano conseguenza della rottura delle manovre fisse o degli alberi, aste, pennoni, boma ai quali erano fissate, oppure di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina, pirateria, incaglio, urto o collisione dell'imbarcazione;
- d) i danni alle parti pneumatiche dei mezzi pneumatici sono risarcibili in quanto siano conseguenza di incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

«**B**» (**garanzia ridotta**) - La **Perdita Totale** è risarcibile in seguito a qualsiasi avvenimento.

I **Danni Parziali** sono assicurati se conseguenti ad incendio, esplosione, scoppio, fulmine, furto, rapina e pirateria.

«**C**» (**garanzia minima**) - La garanzia copre la **Perdita Totale** in conseguenza di qualsiasi avvenimento esclusi i casi di furto, rapina e pirateria.

Sono comprese inoltre nell'assicurazione, qualunque sia la forma di garanzia convenuta, le spese ed il compenso di assistenza o di salvataggio, nonché le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti.

Art. 11 - Rischi esclusi - Per le garanzie «A», «B» e «C», previste dall'art. 10 (Rischi assicurati) sono esclusi dall'assicurazione i danni derivanti da:

- a) dolo del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'imbarcazione a qualsiasi titolo, dei familiari, dei soci o dei dipendenti delle persone sopraindicate, del capitano, del conducente e dell'equipaggio;
- b) colpa grave del Contraente, dell'Assicurato o di qualunque persona alla quale è affidata l'imbarcazione a qualsiasi titolo; tuttavia, se uno degli stessi è anche conducente o comandante dell'imbarcazione, la Società risponde limitatamente alla colpa nautica del medesimo (art. 524 cod. navigazione);
- c) insufficienza delle misure di ormeggio, di ancoraggio e di custodia dell'imbarcazione stessa e/o del battello

di servizio durante la loro giacenza, sia temporanea sia stagionale, in acqua o a terra;

- d) innavigabilità dell'imbarcazione, deficiente manutenzione, usura;
- e) alluvione, inondazione, terremoto, eruzione vulcanica;
- f) atti di vandalismo;
- g) atti di sabotaggio e di persone che agiscono per motivi politici o terroristici, di scioperanti o di lavoratori colpiti da serrata o di persone che prendono parte a tumulti, sommosse civili o contro l'esercizio del lavoro;
- h) guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione o lotte civili che ne derivino, oppure qualsiasi atto di ostilità da parte o contro una potenza belligerante; cattura, sequestro, arresto, impedimento o detenzione, requisizione, confisca, espropriazione e loro conseguenze o ogni tentativo fatto a tale scopo; mine, bombe, siluri e qualunque altro relitto di arma da guerra dispersi o abbandonati;

Sono esclusi anche qualsiasi genere di danni, perdite, costi o spese direttamente o indirettamente causati, derivati da o legati ad azioni che vengono messe in atto allo scopo di limitare, prevenire o sopprimere gli atti succitati alle lettere g) e h) o che hanno a che vedere in qualche modo con uno di essi.

- i) radiazioni ionizzanti o contaminazione per radioattività provenienti da combustibili nucleari o da scorie nucleari o dall'utilizzazione di combustibili nucleari; elementi radioattivi, tossici, esplosivi o comunque pericolosi o contaminanti di impianti o macchine ove si sviluppa energia nucleare o componenti nucleari degli stessi; strumenti bellici che impieghino la fissione e/o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività;
- l) scritte o imbrattamenti dell'imbarcazione;
- m) danni di responsabilità risultante da amianto o qualsiasi malattia derivante da esistenza, manipolazione, trasformazione, fabbricazione, vendita, distribuzione, stoccaggio o uso di amianto, prodotti di amianto e/o contenenti amianto.

La garanzia non vale:

- n) quando l'imbarcazione venga usata per competizioni motonautiche o veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;

ed inoltre per le garanzie «A» e «B», previste dall'art. 10 (Rischi assicurati):

- o) quando, in caso di furto, gli oggetti assicurati non stabilmente fissati all'imbarcazione, non siano protetti da adeguato congegno antifurto o da adeguati mezzi di chiusura degli accessi ai locali di bordo ove essi si trovano, ovvero non siano riposti in locali chiusi (a bordo o a terra) ed il furto sia stato commesso senza effrazione o scasso dei mezzi di chiusura o del congegno antifurto. Le suddette disposizioni non

valgono per il battello di servizio, nonchè per i mezzi di salvataggio quando l'imbarcazione si trova con persone a bordo;

p) per i danni all'apparato motore a seguito di ostruzione dell'impianto di raffreddamento o delle prese del mare.

Infine per la garanzia «A» prevista dall'art. 10 (Rischi assicurati), sono esclusi dall'assicurazione:

q) i danni ai battelli di servizio trainati a rimorchio;

r) i danni ai motori fuoribordo caduti in mare, salvo che ciò sia conseguenza di urto, collisione, incaglio;

s) i danni da bruciature non accompagnate da sviluppo di fiamma;

t) le parti affette da vizi occulti.

Art. 12 - Obblighi dell'Assicurato in caso di sinistro -

In caso di sinistro l'Assicurato deve:

a) procedere al salvataggio dell'imbarcazione da diporto e comunque prendere tutte le misure necessarie (art. 1914 C.C.) per evitare o diminuire il danno. L'intervento della Società per il salvataggio e/o la conservazione dell'imbarcazione non pregiudica i suoi diritti;

b) far pervenire alla Società avviso scritto, ai sensi dall'art. 1913 C.C., preceduto da telegramma o fax per danni di notevole gravità, entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o ne abbia avuto conoscenza.

Il predetto avviso alla Società deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze nonchè la data, il luogo, le cause del sinistro e l'indicazione esatta di dove si trova l'imbarcazione per gli accertamenti peritali prima dell'inizio delle riparazioni;

c) compiere gli atti necessari per salvaguardare l'azione di rivalsa della Società contro ogni eventuale terzo responsabile ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1916 C.C.

Su richiesta ed a rischio e spese della Società, devono essere compiuti, in nome proprio, tutti gli atti stragiudiziali e giudiziali che siano ritenuti necessari ed opportuni;

d) far pervenire alla Società, nel più breve tempo possibile, copia della denuncia di «Avvenimento Straordinario» presentata tempestivamente (entro 24 ore dall'evento) all'Autorità Marittima (all'Autorità Consolare se all'estero) all'arrivo in porto ai sensi dall'art. 182 Cod. Nav.

Nei casi di furto, rapina, pirateria, ed altri sinistri derivanti da reato, l'Assicurato deve inoltre far pervenire alla Società copia della denuncia fatta all'Autorità

Giudiziaria o ai competenti organi di Polizia. Se il furto, la rapina o la pirateria sono avvenuti all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità italiana e copia delle stessa deve essere inviata alla Società.

Art. 13 - Accertamento del danno - La Società ha il diritto di far constatare e stimare i danni da un perito di sua fiducia prima della loro riparazione e/o della rimozione del relitto.

Art. 14 - Liquidazione del danno - Il limite massimo dell'obbligazione della Società è pari alla somma assicurata, salvo quanto previsto dall'art. 17.

Il valore indicato in polizza per ogni partita costituisce il limite di indennizzo per tali beni.

Art. 15 - Perdita Totale - Fermo il limite indicato nell'articolo che precede, l'indennizzo per Perdita Totale dell'imbarcazione da diporto è pari al suo valore commerciale al momento del sinistro. Dall'indennizzo è dedotto il valore del relitto e degli altri beni assicurati non danneggiati.

Art. 16 - Danni Parziali - Nella liquidazione dei danni parziali sono ammesse a risarcimento solo le spese di riparazione sostenute e quelle accessorie rese necessarie dalle riparazioni stesse.

In caso di sostituzione di parti o di oggetti danneggiati, rimarrà a carico dell'Assicurato la differenza fra il valore degli oggetti nuovi e quello degli oggetti usati sostituiti (Art. 535 Cod. Nav.)

L'indennità per danni parziali è soggetta alla «regola proporzionale» prevista dall'art. 1907 C.C. nel caso in cui la somma assicurata sia inferiore al valore commerciale dell'imbarcazione da diporto al momento del sinistro.

Sono esclusi le riparazioni ed i rimpiazzi non riconosciuti necessari dal perito incaricato dalla Società.

Art. 17 - Spese e compenso di assistenza e salvataggio e spese per la rimozione del relitto -

Le spese e il compenso di assistenza e salvataggio e le spese per la rimozione del relitto imposta dalle Autorità competenti sono indennizzabili entro un massimale pari alla somma assicurata, in eccedenza al limite di indennizzo per la perdita totale e per i danni parziali.

La Società non è tenuta a rilasciare garanzie per evitare il sequestro dell'imbarcazione da parte di salvatori o recuperatori.

SEZIONE DANNI ALL'IMBARCAZIONE

Art. 18 - Franchigie e Scoperti - Le indennità che risultassero dovute dalla Società, ad eccezione della perdita totale, saranno pagate previa deduzione della seguente franchigia fissa, che rimane a carico dell'Assicurato, da applicare per ogni e ciascun avvenimento:

somma assicurata fino a E 26.000,00:

- *imbarcazioni fino a 10 anni di età:*
1% da calcolarsi sulla somma assicurata, con il minimo di E 105,00;
- *imbarcazioni oltre 10 anni di età:*
1,25% da calcolarsi sulla somma assicurata con il minimo di E 105,00;

somma assicurata oltre E 26.000,00:

- *imbarcazioni oltre 10 anni di età:*
0,75% da calcolarsi sulla somma assicurata con il minimo di E 260,00 ed il massimo di E 775,00;
- *imbarcazioni oltre 10 anni di età:*
1,25% con il massimo di E 1.050,00.

Inoltre verrà applicato lo scoperto del 20%, che rimane a carico dell'Assicurato, dell'importo indennizzabile, prima di dedurre la franchigia, nei casi di:

- a) perdita totale dell'imbarcazione costruita in ferro-cemento;
- b) sottrazione totale dell'imbarcazione e/o danni parziali in conseguenza di furto, rapina e pirateria;
- c) perdita totale o danni parziali conseguenti ad incendio di imbarcazione sprovvista di efficiente impianto fisso

di estinzione comandato a distanza oppure automatico e munita di motore/i entro bordo e entrofuoribordo:

- a benzina;
- diesel sovralimentati con turbina a gas di scarico priva di raffreddamento ad acqua;
- d) perdita totale o danni parziali ai battelli di servizio, mezzi collettivi di salvataggio e motori fuoribordo, ma in questo caso lo scoperto del 20% verrà applicato in sostituzione della franchigia e con il massimo di E 520,00.

Art. 19 - Rinuncia alla rivalsa verso il comandante o il conducente - La Società rinuncia alla rivalsa contro il comandante o il conducente dell'imbarcazione da diporto.

Art. 20 - Pagamento dell'indennizzo - La Società pagherà le indennità a suo carico entro 30 giorni dalla data di presentazione di tutti i documenti giustificativi, ivi compreso, in caso di furto, rapina e pirateria, il «certificato di chiusa inchiesta» qualora richiesto dalla Società e, in caso di perdita totale e furto totale, l'estratto del registro di iscrizione dal quale risulti la cancellazione dell'imbarcazione da diporto, se soggetta ad iscrizione. Nei casi di sinistro per i quali da parte dell'Autorità Marittima, Giudiziaria o Amministrativa siano in corso procedimenti per l'accertamento di eventuali responsabilità penali dell'Assicurato in relazione al sinistro, è facoltà della Società di sospendere la liquidazione delle indennità che potessero essere dovute all'Assicurato, fino a chiusura dell'inchiesta ovvero fino al deposito della sentenza penale irrevocabile.

GARANZIE AGGIUNTIVE

(Operanti, solo se espressamente richiamate in polizza e se sia stato pagato il relativo premio, alle condizioni e nei limiti della forma di garanzia stipulata e specificata in polizza, e soggetta alle prescrizioni, delimitazioni ed esclusioni previste dalle Condizioni Generali di Assicurazione.)

EVENTI SOCIO-POLITICI

In parziale deroga a quanto previsto dall'art. 11 - lettere f) e g) delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene di estendere la validità della presente assicurazione ai danni derivanti da atti di persone che prendano parte a scioperi o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi.

Questa estensione è valida nei limiti geografici di cui all'art. 9) delle Condizioni Generali di Assicurazione con esclusione dei territori e delle acque territoriali dei Paesi extraeuropei nonché degli Stati e delle Regioni autonome appartenenti o già appartenuti alla Jugoslavia. Ciascuna delle Parti ha facoltà di recedere da questa estensione di copertura in qualsiasi momento mediante preavviso di sette giorni da darsi con lettera raccomandata. Il recesso diventa operante allo scadere del settimo giorno a partire dalla mezzanotte del giorno in cui una delle Parti ha comunicato tale recesso.

In tal caso la Società, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà la parte di premio relativo al periodo di rischio non corso al pro-rata temporis del tasso netto dello 0,05%.

LOCAZIONE O NOLEGGIO, O ALTRI CONTRATTI DI UTILIZZO DELL'IMBARCAZIONE DA DIPORTO

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Art. 9) "Limiti di operatività" si conviene di estendere la validità della presente assicurazione

all'imbarcazione da diporto durante il periodo in cui essa è utilizzata in base a contratto di locazione o noleggio ovvero in base ad altro contratto a titolo oneroso, con o senza equipaggio.

RINUNCIA ALL'AZIONE DI RIVALSA PER DANNI DA INCENDIO

La Società rinuncia espressamente al diritto di rivalsa nei confronti del cantiere o rimessaggio presso il quale si trova l'imbarcazione da diporto per danni allo stesso imputabili - salvo il caso di dolo - dovuti ad incendio durante la giacenza e durante i lavori di ordinaria manutenzione dell'imbarcazione da diporto nel detto cantiere o rimessaggio; l'azione di rivalsa non verrà altresì esercitata nel caso di dolo dei dipendenti di questi ultimi.

TRASFERIMENTI TERRESTRI

In deroga a quanto previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione - Art. 9) "Limiti di operatività" si conviene di estendere la validità della presente assicurazione durante i trasferimenti a terra (incluse le soste o le giacenze nonché le operazioni di carico e scarico) dell'imbarcazione da diporto effettuati per ferrovia o a mezzo di idoneo autoveicolo o di idoneo carrello nell'ambito dei Paesi Europei.

Tali trasferimenti devono essere effettuati nel rispetto di leggi, regolamenti e disposizioni in vigore.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE INFORTUNI

Art. 1 - Altre assicurazioni - L'Assicurato deve comunicare per iscritto alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per il medesimo rischio.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare tale comunicazione, la Società non è tenuta a corrispondere l'indennizzo.

In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, così come previsto, dell'art. 1910 C.C.

Art. 2 - Aggravamento del rischio - Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accertati dalla Società possono comportare perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 1898 C.C.

Art. 3 - Pagamento dell'indennizzo - Valutato il danno, verificata l'operatività della garanzia e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 15 giorni.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE INFORTUNI

Art. 4 - Definizione di infortunio - È considerato infortunio l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna, che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili le quali abbiano per conseguenza la morte o una invalidità permanente.

Art. 5 - Oggetto dell'assicurazione - La Società garantisce gli infortuni che possono colpire le persone a bordo dell'imbarcazione da diporto - proprietario/i della stessa e suoi familiari conviventi, nonché terzi trasportati se l'imbarcazione non è soggetta all'assicurazione di legge - sia durante la navigazione, sia durante la giacenza in acqua.

L'assicurazione è operante dal momento in cui le persone salgono a bordo dell'imbarcazione fino al momento in cui ne sono discese.

Sono compresi in garanzia anche:

- l'annegamento;
- la folgorazione;
- gli infortuni sofferti in stato di malore o incoscienza;
- gli infortuni derivanti da imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi.

Art. 6 - Somme assicurate - Ciascuna persona è assicurata per le seguenti somme:

- caso Morte E 1 10.000,00
- caso Invalidità Permanente E 1 10.000,00

Nel caso di infortunio che colpisse contemporaneamente più persone assicurate, in conseguenza di un unico evento, l'esborso massimo complessivo a carico della Società non potrà comunque superare l'importo di E 100.000,00 per ciascuna garanzia.

Qualora le indennità liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, le stesse verranno proporzionalmente ridotte.

La garanzia non è operante quando il numero delle persone a bordo sia superiore al limite previsto dalla casa costruttrice dell'imbarcazione, circostanza che pregiudica la normale navigabilità dell'imbarcazione stessa, concorrendo quindi a determinare il sinistro.

La garanzia è prestata per persone di qualsiasi età. Per le persone di età fino a 14 anni, l'indennizzo viene determinato, secondo i criteri di ripartizione stabiliti, nelle seguenti misure:

- nel caso di Morte si dimezza;
- nel caso di Invalidità Permanente si raddoppia.

Art. 7 - Esclusioni - Sono esclusi gli infortuni derivanti da:

- a) competizioni motonautiche e veliche, compresi i relativi allenamenti e prove;
- b) abuso di alcoolici o psicofarmaci o da uso terapeutico di stupefacenti o allucinogeni;
- c) operazioni chirurgiche, accertamenti e cure mediche non resi necessari da infortunio;
- d) delitti dolosi compiuti o tentati dall'Assicurato;
- e) maremoti ed eruzioni vulcaniche;
- f) atti di guerra, invasione, atti ostili, operazioni belliche (dichiarate o no), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, tumulti interni paragonabili ad una sommossa popolare (a condizione che l'Assicurato non via abbia preso parte attiva), atti militari o di Autorità non legittimate;

- g) atti di terrorismo di qualsiasi genere, sabotaggio.
Sono esclusi anche qualsiasi genere di danni, direttamente o indirettamente causati, derivati da o legati ad azioni che vengono messe in atto allo scopo di limitare, prevenire o sopprimere gli atti succitati alle lettere f) e g) o che hanno a che vedere in qualche modo con uno di essi;
- h) contaminazione di sostanze chimiche o biologiche;
- i) trasmutazione del nucleo dell'atomo e radiazioni provocate artificialmente dall'accelerazione di particelle atomiche, o da esposizione a radiazioni ionizzanti;
- l) guida dell'imbarcazione da diporto a motore senza la prescritta e valida patente di abilitazione;
- m) uso dell'imbarcazione da diporto non in conformità alle norme previste dal codice della Navigazione.

Art.8 - Cessazione dell'assicurazione - La sopravvenienza in corso di contratto delle seguenti affezioni, che possano interessare esclusivamente il conducente o proprietario: alcolismo, tossicodipendenza, sindromi organiche cerebrali, schizofrenia, forme maniaco-depressive o stati paranoici, costituisce causa di cessazione di assicurazione.

Art. 9 - Limiti territoriali - L'assicurazione vale entro i seguenti limiti geografici: Mar Mediterraneo fra lo Stretto di Gibilterra, lo Stretto dei Dardanelli e l'imboccatura mediterranea del Canale di Suez, nonché nelle acque interne dei Paesi europei.

Art.10 - Denuncia dell'infortunio - La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo determinarono, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione della Società od all'agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro tre giorni dell'infortunio o dal momento in cui l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità.

Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni.

L'Assicurato o, in caso di morte, il beneficiario devono consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dalla Società, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato e curato l'Assicurato stesso.

Art. 11 - Criteri di indennizzabilità - La Società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infortunio può avere esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili. Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difetto fisico, l'indennità per invalidità permanente è liquidata per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una persona fisicamente integra, senza riguardo al

maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti, fermo quanto stabilito dall'art. 13.

Art.12 - Morte - La somma assicurata per il caso di morte è dovuta dalla Società soltanto se la morte derivante da infortunio, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro un anno dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio stesso.

Tale somma viene liquidata ai beneficiari designati o, in difetto di designazione, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali.

Art.13 - Invalidità Permanente - L'indennizzo per il caso di invalidità permanente da infortunio è dovuto se l'invalidità stessa si verifica - anche successivamente alla scadenza dell'assicurazione - entro due anni dal giorno dell'infortunio.

L'indennizzo per l'invalidità permanente parziale è calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori ed ai criteri sottoelencati.

Per la perdita totale, anatomica o funzionale di:

	destro	sinistro
un arto superiore	70%	60%
una mano o un avambraccio	60%	50%
un pollice	18%	16%
un indice	14%	12%
un medio	8%	6%
un anulare	8%	6%
un mignolo	12%	10%
una falange del pollice	9%	8%
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
un piede	40%	40%
ambidue i piedi	100%	
un alluce	5%	
un altro dito dei piede	3%	
una falange dell'alluce	2,5%	
una falange di altro dito dei piede	1%	
un arto inferiore al di sopra dei ginocchio	60%	
un arto inferiore all'altezza o al di sotto dei ginocchio	50%	
un occhio	25%	
ambidue gli occhi	100%	
un rene	20%	
la milza	10%	
sordità completa di un orecchio	10%	
sordità completa di ambedue gli orecchi	40%	
perdita totale della voce	30%	
stenosi nasale bilaterale	15%	
esiti di frattura amielica somatica da schiacciamento di vertebre cervicali	10%	
vertebre dorsali	7%	
12' dorsale	12%	
cinque lombari	12%	
esiti di frattura del sacro e dei coccige con callo deforme e dolente	5%	

SEZIONE INFORTUNI

Per la valutazione delle menomazioni visive ed auditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi. Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinismo, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

Se la lesione comporta una minorazione, anziché la perdita totale, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. In caso di infortunio che determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione con criteri aritmetici fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomica o funzionale di più organi od arti comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella tabella di cui sopra, l'indennizzo è stabilito in riferimento ai valori ed ai criteri sopra indicati, tenendo conto della complessiva diminuzione della capacità generica lavorativa, indipendentemente della professione dell'Assicurato.

Art.14 - Franchigia assoluta su Invalidità Permanente

La liquidazione dell'indennizzo per invalidità permanente verrà effettuata con la seguente modalità:

- sulla somma assicurata non si farà luogo ad indennizzo per invalidità permanente quando questa sia di grado non superiore al 3% dell'invalidità permanente totale; se invece essa risulterà superiore

al 3% dell'invalidità totale, l'indennità verrà corrisposta soltanto per la parte eccedente.

Art. 15 - Cumulo d'indennità - Se dopo il pagamento di una indennità per invalidità permanente, ma entro due anni dal giorno dell'infortunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, la Società corrisponde ai beneficiari designati o, in difetto, agli eredi dell'Assicurato in parti uguali, la differenza fra l'indennità pagata e quella assicurata per il caso di morte, ove questa sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario.

Il diritto all'indennità per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente all'infortunio dopo che l'indennità sia stata liquidata o comunque offerta in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto, secondo le norme della successione testamentaria o legittima.

Art.16 - Diritto di surrogazione - La Società rinuncia, a favore dell'Assicurato o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all'Art. 1916 C.C. verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Art. 17 - Altre assicurazioni - Fermo quanto previsto dall'Art. 1 delle Norme che regolano l'assicurazione in generale infortuni, qualora le somme assicurate con altre polizze - escluse quelle in forma collettiva non stipulata dallo stesso Assicurato - superino complessivamente il 50% di quelle garantite con la presente assicurazione, la Società, entro 15 giorni dalla comunicazione ha facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 60 giorni.

N.B. Per quanto non espressamente regolato nel presente contratto, valgono le disposizioni del Codice Civile.

Definizione: Si intende per «Servizio Assistenza» il servizio 24 ore su 24, per l'assistenza alle imbarcazioni ed alle persone che la Società mette a disposizione, in collaborazione con GESA ASSISTANCE.

Condizioni Generali di prestazione del servizio

La Società presta il servizio di assistenza quando l'Assicurato si trovi:

- A) in Italia
- B) all'estero: limitatamente ai paesi del Bacino Mediterraneo, esclusi Libia, Libano e Albania.

Garanzia base: (operante per tutte le imbarcazioni) oltre 25 miglia dalla residenza del titolare del natante o dal porto di ormeggio abituale.

Centrale d'allarme

Tramite la propria Centrale d'Allarme, operativa 24 ore su 24, la Società garantisce ai propri assicurati, un servizio di consulenza medica e tecnica immediata chiamando i seguenti numeri telefonici:

dall'Italia: Numero Verde 800-868121, dall'estero: 06147821752 oppure 0614826541.

Il servizio medico, operante in Milano composto da un Direttore Sanitario e da una Équipe di medici qualificati, è sempre a disposizione per fornire informazioni su:

- reperimento di medici generici e specialistici;
- reperimento di servizi di soccorso d'urgenza;
- organizzazione di consulti medici;
- centri di cura pubblici e privati.

Il servizio non fornirà diagnosi o prescrizioni ma farà il possibile per mettere rapidamente l'Assicurato in condizione di ottenere quanto necessario.

La Centrale d'Allarme è anche a disposizione degli Assicurati per fornire informazioni relative a:

- comportamento in caso di sinistro;
- documenti nautici;
- documenti da tenere a bordo;
- dotazioni di sicurezza obbligatorie;
- stazioni costiere per il servizio VHF;
- localizzazione concessionari di vendita pezzi di ricambio.

Rimpatrio dei passeggeri non feriti

In caso di:

- perdita totale dell'imbarcazione;
- avaria o guasto che rendano inutilizzabile l'imbarcazione assicurata per più di 10 giorni e se il natante assicurato è il solo mezzo di trasporto a disposizione degli assicurati.

La Società mette a disposizione di ogni Assicurato un biglietto di rientro dal paese estero in cui si trova sino al porto di stazionamento abituale del natante o al domicilio dell'Assicurato.

Invio medicinali indispensabili

Qualora, in seguito a sinistro, l'Assicurato, per le cure del caso, necessiti urgentemente di medicinali irreperibili sul luogo del ricovero, la Società provvederà, se possibile, al loro reperimento ed invio all'aeroporto internazionale più vicino. Il costo di tali medicinali e di eventuali spese doganali rimarrà a carico dell'Assicurato.

Anticipo cauzione penale all'estero

In caso di incidente di navigazione del natante assicurato avvenuto all'estero, la Società si impegna alla costituzione della cauzione per la libertà provvisoria dell'Assicurato fino a concorrenza di E 3.616,00 che l'Assicurato stesso dovrà rimborsare a seguito di assoluzione o entro 15 gg. dalla sentenza di condanna. In ogni caso, entro tre mesi dalla data della costituzione.

NOTA INFORMATIVA

NOTA INFORMATIVA predisposta ai sensi dell'art. 123 dei d.l. 17 marzo 1995, n.175 ed in conformità con quanto disposto dalla circolare ISVAP n. 303 del 2 giugno 1997.

INFORMAZIONI RELATIVE ALL'IMPRESA

Il contratto è concluso con la sede legale della Società sita in Italia, in piazza A. Gentili n. 3, Palermo.

La Società Progress Assicurazioni S.p.A. è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con d.m. del 12 marzo 1982.

INFORMAZIONI GENERALI SUL CONTRATTO

Legge applicabile

Ai sensi dell'art. 122 del d.lgs. n. 175/95, le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dall'applicazione di norme imperative nazionali e salva la prevalenza delle disposizioni specifiche relative alle assicurazioni obbligatorie previste dall'ordinamento italiano. Progress Assicurazioni S.p.A. propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legge italiana.

Reclami in merito al contratto

Il Contraente insoddisfatto del servizio ricevuto e ove lo ritenga opportuno, può segnalarlo alla Direzione della Progress Assicurazioni S.p.A. - ufficio reclami - che si attiverà per ricercare la soluzione del caso.

Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito al contratto stesso potranno comunque essere rivolti all'ISVAP - Servizio tutela del consumatore, Sezione reclami - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma.

Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta.

In tal caso, l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente ed il Contraente.

Durata del contratto

Il contratto può essere stipulato sia nella forma con tacito rinnovo che senza tacito rinnovo.

Nel caso fosse scelta la forma con tacito rinnovo, il contratto, in assenza di disdetta inviata dalle parti entro il termine di cui all'art. relativo al "rinnovo/proroga del contratto" delle condizioni generali di assicurazione, si rinnova tacitamente per una durata da un anno ad un massimo di due anni. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cesserà alla scadenza del contratto e non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Nel caso fosse scelta la forma senza tacito rinnovo, la garanzia cesserà alla scadenza pattuita senza necessità di disdetta. Non troverà applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall'art. 1901, secondo comma, del Codice Civile.

Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto

I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'art. 2952 Codice Civile.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro questo l'azione.

Si richiama l'attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE N. 675/96 (AREA INDUSTRIALE)

Ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (di seguito denominata Legge), ed in relazione ai dati personali che La/Vi riguardano e che formeranno oggetto di trattamento, La/Vi informiamo di quanto segue:

I. Finalità del trattamento dei dati

Il trattamento

a) è diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'attività assicurativa ai sensi delle vigenti disposizioni di legge; alla conclusione, esecuzione e gestione di rapporti con fornitori, consulenti, legali, professionisti e lavoratori autonomi in genere;

b) può anche essere diretto all'espletamento da parte della Società delle finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato dalla Società stessa.

2. Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento

a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 1, comma 2, lett. b), della Legge: raccolta; registrazione e organizzazione; elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione; cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità, tutela;



- b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
- c) è svolto direttamente dall'organizzazione del titolare e da soggetti esterni a tale organizzazione, facenti parte della catena distributiva del settore assicurativo, in qualità di responsabili (cfr. successivo punto 9) e/o incaricati del trattamento, nonché da società di servizi (cfr. successivo punto 9).

3. Conferimento dei dati

Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

- a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile);
- b) strettamente necessario alla conclusione di nuovi rapporti o alla gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere o alla gestione e liquidazione dei sinistri;
- c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti assicurativi e di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato stesso.

4. Rifiuto di conferimento dei dati

L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferire i dati personali

- a) nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b), comporta l'impossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquidare i sinistri;
- b) nel caso di cui al punto 3, lett. c), non comporta alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato nei confronti dell'interessato.

5 Comunicazione dei dati

- a) I dati personali possono essere comunicati - per le medesime finalità di cui al punto 1) lett. a), e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge - agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); legali, periti e autofficine; società di servizi o persone fisiche a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sini-

stri ovvero la contabilità e l'assistenza in materia fiscale, tributaria o del lavoro, nonché società di servizi informatici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, UCI, Commissione di vigilanza sui fondi di pensione, Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario centrale infortuni, Motorizzazione Civile e dei trasporti in concessione);

- b) inoltre, i dati personali possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1, lett. b), a società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), e a pubbliche Amministrazioni ai sensi di legge.

6. Diffusione dei dati

I dati personali non sono soggetti a diffusione

7. Trasferimento dei dati all'estero

I dati personali possono essere trasferiti verso Paesi dell'Unione Europea e verso Paesi terzi rispetto all'Unione Europea. In tale ultimo caso la Società rende noto di avere stipulato con il soggetto appartenente al paese terzo, contratto redatto in conformità della deliberazione n° 35 del 10/10/2001 del Garante per la protezione dei dati personali, nonché della Decisione della Commissione delle Comunità Europee del 15/06/2001 n° 2001/497/CE e successive modificazioni. I contratti in parola sono disponibili presso la Sede della Società e si trovano altresì depositati presso il Notaio Marcello Orlando di Palermo.

8. Diritti dell'interessato

L'art. 13 della Legge conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quelli di ottenere dal titolare la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell'origine dei dati, nonché della logica e delle finalità su cui si basa il trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso.

9. Titolare e responsabile del trattamento

Titolare del trattamento è la Progress Assicurazioni in persona del Sig. Giovanni Ficarra. Responsabile, ai fini della citata legge, è la Sig.ra Nunzia Ciotta, tutti domiciliati presso la sede della Società in Palermo, Piazza A. Gentili, 3.

CONSENSO AL TRATTAMENTO ASSICURATIVO DI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI

Preso atto dell'informativa di cui sopra,

Ai sensi degli articoli 11, 20, 22 e 28 della legge 31 dicembre 1996, n. 675,

Acconsento/i amo

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano, funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società assicuratrice
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5 lett a) delle predetta informativa, che li possono sottoporre a trattamenti aventi le finalità di cui al punto 1, lett. a), della medesima informativa o obbligatori per legge
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (paesi UE e Paesi extra UE), laddove ciò sia funzionale al rapporto giuridico da concludere o in essere con la Società Assicuratrice

.....Acconsento/i amo (*)

- al trattamento dei dati personali, sia comuni sia sensibili, che mi/ci riguardano per finalità d'informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato
- alla comunicazione degli stessi dati alle categorie di soggetti indicate al punto 5, lett. b), della predetta informativa per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato
- al trasferimento degli stessi dati all'estero come indicato al punto 7 della predetta informativa (Paesi LIE e Paesi extra UE) per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato

Rimane fermo che il mio/nostro consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

Luogo e data

Nome e cognome o denominazione dell'interessato (leggibili)

.....

(firma).....

Luogo e data

Nome e cognome o denominazione dell'interessato (leggibili)

.....

(firma).....

(*) (ove l'interessato non intenda dare il proprio consenso al trattamento, comunicazione e trasferimento all'estero dei suoi dati personali per finalità di informazione e promozione commerciale di prodotti assicurativi, nonché di indagini di mercato sulla qualità del servizio erogato, deve premettere la parola "non" alla parola "acconsento/i amo").

